

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI TARANTO**  
UFFICIO DELLE ENTRATE

# **GUIDA AL VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2014**

Testo redatto da : Alessandra Lupo - Responsabile Ufficio Entrate

**Aggiornamento al 11.08.2014**

## Determinazione misure diritto annuale 2014

Con **nota circolare n.0201237 del 05/12/2013** ([link](#)) il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per il 2014 le stesse misure del diritto annuale 2011 già stabilite con decreto interministeriale 21.04.2011 (pubblicato in G.U. n. 127 del 3.06.2011) che tutte le imprese iscritte o annodate nel Registro delle Imprese e tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) debbono versare a titolo di diritto annuale a favore della/e Camera/e di commercio competente/i.

Infatti a seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 23/2010 all'art. 18 della legge n.580/1993 l'aggiornamento annuale degli importi del diritto annuale con decreto interministeriale non è più obbligatorio, se non in presenza di variazioni significative al fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire a livello nazionale.

Nel dettaglio:

- le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già iscritti al 1/1/2014 devono effettuare il pagamento in unica soluzione **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.) utilizzando il modello di pagamento F24.
- le imprese e le unità locali che si iscrivono nel corso del 2014 (escluse sole le unità locali di soggetti R.E.A.) debbono effettuare il pagamento **all'atto della presentazione della domanda di iscrizione** (inserendo l'importo del diritto annuale insieme ai diritti di segreteria ed al bollo nell'invio della pratica telematica di iscrizione) **o entro 30 giorni con modello F24** (istruzioni per la compilazione nel paragrafo modalità di pagamento).

Ogni anno la Camera di commercio ove è iscritta la sede legale dell'impresa o del soggetto R.E.A., all'avvicinarsi della scadenza del diritto, invia una **informativa** a tutti i soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale già iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento contenente gli importi, le modalità di pagamento e, nel caso di imprese pluri-localizzate una **scheda riepilogativa** del numero delle unità locali iscritte, suddivise fra quelle già iscritte al 1.01.2014 e quelle iscritte nel corso dell'anno (fino alla data dell'estrazione dei dati) distinte per provincia di iscrizione.

A tutti i soggetti che hanno provveduto ad iscrivere il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** al Registro Imprese **la lettera informativa verrà inviata tramite questa modalità**; per tutti agli altri soggetti - fermo restando l'obbligo di iscrizione della PEC - viene inviata nel tradizionale formato cartaceo.

**Anche quest'anno alle imprese con omesso o incompleto pagamento del diritto annuale 2013 (gli incompleti riguardano solo la sezione speciale e le imprese con importi predefiniti e/o fissi) verrà inviata un'apposita segnalazione sull'informativa per il diritto annuale 2014.**

## SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Sono tenute al pagamento del diritto annuale (rif. art. 18 della legge n. 580/93 e s.m.i., decreti regolamentari D.M. n. 359/2001 sull'accertamento e D.M. n. 54/2005 sull'irrogazione delle sanzioni, nella sezione **NORMATIVA** [link](#)) **tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annodate nel Registro delle imprese e nel R.E.A.** Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, **nonché le imprese iscritte o annodate nel corso dell'anno di riferimento.**

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è iscritta la sede dell'impresa, della società, del soggetto R.E.A. nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali. Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede legale dovranno pagare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

Allo stesso modo le **imprese con sede legale all'estero**, dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria iscritta alla relativa Camera di commercio di competenza.

**Solo i soggetti R.E.A.** (quali ad esempio le associazioni, fondazioni, o le persone fisiche iscritte al R.E.A.) **non pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.**

**Il diritto annuale è dovuto per anno solare, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.**

Con l'ultima modifica dell'art. 18 della Legge n. 580/93 (a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2010) sono state introdotte **a partire dall'anno 2011** alcune novità:

- **tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative sono tenuti al pagamento del diritto annuale**, quindi non solo le società con sede legale all'estero ed unità locali e/o sedi secondarie in Italia (il cui diritto ammonta ad **euro 110,00** per ogni unità locale o sede secondaria) che da sempre erano tenute al pagamento, ma anche gli altri soggetti R.E.A che invece devono un importo in misura fissa pari a **euro 30,00** (senza versamento di altri importi per eventuali unità locali iscritte).
- **le imprese individuali**, sia che siano iscritte nella sezione ordinaria che nella sezione speciale del Registro delle imprese, **sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa**, anche se tale misura è diversa a seconda della sezione di iscrizione (se iscritte nella **sezione ordinaria** versano **euro 200,00** più eventuali unità locali, se iscritte nella **sezione speciale** versano **euro 88,00** più eventuali unità locali).
- **le società semplici e le società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001**, per cui il D.Lgs. 23/2010 ha stabilito una nuova modalità di contribuzione, legata alla capacità contributiva, versano ancora in via transitoria (in attesa delle modifiche regolamentari necessarie a stabilire detta capacità contributiva), il diritto annuale con importo predefinito pari ad **euro 200,00**, mentre per le sole società semplici agricole, tale importo è ridotto al 50% e quindi ad **euro 100,00**.

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia versano il diritto annuale dell'impresa **solo** alla Camera di commercio **ove è iscritta la sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento** (fatto salvo il versamento di eventuali unità locali già iscritte nella provincia di provenienza, se vengono mantenute, o di nuova iscrizione) o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Deve essere stato però correttamente dichiarato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio, che detta impresa proviene da altra provincia .

Importante, quindi, non è la data di inizio dell'attività nella nuova provincia (e pertanto la data di effettivo trasferimento) ma in quale Registro delle imprese l'impresa era iscritta al 1 gennaio.

## SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001:

□ Le imprese per le quali sia stato adottato **un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente**, tranne il caso in cui sia stato autorizzato – e fino a quando non sia cessato - l'esercizio provvisorio dell'impresa;

*le altre procedure concorsuali sono pertanto escluse dall'esonero, perché l'elencazione di tale comma è tassativa. Quindi le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento. Per il caso dell'amministrazione straordinaria il Ministero delle Attività Produttive con nota circolare n. 546959 del 2004 ha stabilito che il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno sino a quando sia stato autorizzato l'esercizio dell'impresa.*

□ Le imprese individuali che abbiano **cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente**, a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

Solo nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi, secondo le norme generali, sino all'anno del decesso (rif. circolare MAP n. 3520/C del 24.07.2001), salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa, come ad esempio la prosecuzione di imprese artigiane con la denominazione del decuius o altre casistiche particolari.

□ Le società e gli altri soggetti collettivi che **abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;**

Anche nel caso - consentito per le società di persone ed i consorzi - di scioglimento senza messa in liquidazione quando l'atto di scioglimento sia stato iscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

□ Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo **scioglimento d'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno precedente** dall'autorità governativa (**ai sensi dell'art. 2544 c.c., art. 2545 - septiesdecies c.c.** a partire dal 1.01.2004).

## CASI PARTICOLARI

**Eventi eccezioni:** le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

**Start-up innovative ed incubatori certificati:** si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi di alto valore tecnologico. I soggetti che possiedono tali requisiti, previsti dall'art. 25, comma 2, lettere da a) a h) del D.L. n. 179 del 18.10.2012 (convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012), e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni (art. 25, comma 3, e art. 26, comma 8 del D.L. citato) sempre che abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).

Per informazioni : <http://sturtup.registroimprese.it>

## MODALITA' DI VERSAMENTO

### Esazione alla scadenza ordinaria e nuove iscrizioni

Il diritto annuale dovuto da tutti i soggetti già iscritti al 1 gennaio 2014 alla scadenza ordinaria di versamento (vedi il paragrafo termini di pagamento) **deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, utilizzando il modello F24.**

Il diritto annuale per le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. di nuova iscrizione (che si iscrivono cioè nel corso del 2014) può essere versato **anche utilizzando ComUnica**, ovvero mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa. Se **non** è stato pagato contestualmente alla presentazione della pratica, dovrà essere versato nei 30 giorni successivi con modello F24, utilizzando le stesse modalità e codice tributo che si utilizzano per l'esazione ordinaria. Trascorsi i 30 giorni, si potrà procedere al versamento sempre utilizzando il modello F24, sanando la violazione con l'istituto del ravvedimento operoso (link) .

Vedi sotto le istruzioni per la compilazione del modello F24.

**ATTENZIONE ALLE TRUFFE.** Dal 2001 le Camere di commercio non emettono più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale. Diffidare pertanto di qualsiasi richiesta di pagamento pervenga da organismi privati estranei alla Camera di commercio per iscrizioni o inserimenti in presunti elenchi, annuari, registri, repertori che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale. L'ente camerale è del tutto estraneo a tali comunicazioni, **il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente tramite il modello F24.**

## Compilazione del modello F24 per il versamento del diritto annuale 2014

Il pagamento dovrà essere effettuato con modalità telematiche direttamente dall'impresa oppure con delega a intermediario abilitato.

L'obbligo della compilazione telematica del modello F24 esiste per tutti i soggetti titolari di partita IVA (art. 37 comma 49 D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, art. 1 D.P.C. 4.10.2006)

Nel dettaglio le istruzioni per la compilazione dei singoli campi:

- **Contribuente** si deve indicare il **C.F. (non la Partita IVA)** dichiarato all'ufficio del registro delle imprese e riportato nell'informativa (*in caso di modifica del C.F. rispetto a quello dichiarato al registro delle imprese occorre utilizzare quello indicato sull'informativa onde consentire l'abbinamento automatico del versamento e successivamente presentare denuncia di variazione al registro delle imprese*), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare: sez. IMU ed altri tributi locali ;**
- **codice ente locale:** sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta e che è destinataria del versamento (**TA**) da indicare nei primi due spazi a sinistra. Le imprese che esercitano l'attività in più province con unità locali devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio (secondo la scheda allegata all'informativa annuale), distinguendo il versamento con il diverso codice ente (= sigla provincia);
- **codice tributo: 3850;**
- **rateazione:** non essendo tributo soggetto a rateazione si può omettere di compilare il campo;
- **anno di riferimento: 2014;**
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto con arrotondamento:
  - 1) all'unità di euro alla scadenza ordinaria del versamento (dedotto dal calcolo del diritto in base alle istruzioni di seguito riportate e comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede);
  - 2) al centesimo di euro quando invece il versamento sia eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di versamento, con l'aumento dello 0,40% di interesse corrispettivo (aggiunto sullo stesso codice tributo) sommato al diritto dovuto - già espresso in unità di euro - e arrotondato al centesimo di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale;

Codice ente / Codice comune	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importi a debito	Importi a credito
<b>TA</b> (sigla automobilistica della provincia)	<b>3850</b>	(non compilare)	<b>2014</b>	<b>scrivere qui l'importo</b>	(non compilare)

L'utilizzo del modello F24 e il termine di versamento unificato rende più agevole la possibilità di usufruire della compensazione con quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri tributi e/o contributi a favore dell'Erario e/o di altri Enti, nonché con lo stesso diritto annuale (vai al paragrafo COMPENSAZIONE e RIMBORSI).

**Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di versamento alle prescritte scadenze.**

In caso di **errata compilazione** e/o di **errata trasmissione** del modello **F24** (es. **errata indicazione del codice tributo** – 3850, 3851 e 3852 -, dell' **anno di riferimento**, del **C.F.** - **errato** e/o **non validato** da Anagrafe Tributaria - ) è possibile richiedere all'Ufficio delle entrate della Camera di commercio la rettifica e/o la diversa attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto (link modello rettifica F24).

Se l'errata compilazione del modello o l'errata trasmissione ha comportato **errore nell'indicazione del Codice Ente** (es. l'importo dovuto anziché essere versato a favore della CCIAA di TARANTO con indicazione codice ente "TA" è stato versato a favore della CCIAA di BARI con compilazione e/o trasmissione del codice ente "BA" ) si consiglia di contattare l'Ufficio delle Entrate per la procedura da adottare (vedi al riguardo il capitolo Compensazioni e Rimborsi e Sanzioni).

## IMPORTI

Il diritto annuale è dovuto in maniera diversa a seconda della tipologia di impresa: le imprese individuali (indipendentemente dalla sezione di iscrizione) ed i soggetti iscritti nel R.E.A. (repertorio delle notizie economiche ed amministrative) pagano in "*misura fissa*".

Le **società semplici** e le **società di cui al D.Lgs. n. 96/2001** versano – ancora per il 2014 – con gli importi predefiniti dal decreto 2011 in via transitoria .

Tutti gli altri soggetti iscritti nella **sezione ordinaria** del registro delle imprese pagano in base al fatturato dichiarato ai fini IRAP, con la sola eccezione delle imprese individuali iscritte in tale sezione che versano anch'esse in misura fissa, ma con importo diverso rispetto a quelle iscritte nella sezione speciale.

Riepilogando gli importi del diritto annuale 2014 (giusta conferma, con nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0201237 del 05/12/2013, degli importi già stabiliti per il 2011 con D.M. 21 aprile 2011) sono:

- per le imprese individuali iscritte sia in **sezione speciale** che in **sezione ordinaria**, in **misura fissa**;
- per i **tutti i soggetti** iscritti nel solo **repertorio delle notizie economiche ed amministrative** in **misura fissa**;
- per le **unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero**, in **misura fissa**;
- per le imprese iscritte in **sezione ordinaria (escluse solo le imprese individuali)** in **misura proporzionale al fatturato dell'esercizio precedente**, sulla base di scaglioni predefiniti;
- per le **società semplici e le società di cui al D.Lgs. n. 96/2001** in via transitoria, anche per il 2014 in **misura predefinita**.

### **Misura fissa ed importi predefiniti**

Sono trattate in questa sezione oltre alle **imprese iscritte nella "sezione speciale"** del Registro delle imprese anche tutti i **soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.)**, le unità locali e le sedi secondarie (anche se iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese) di imprese estere, le **società semplici** e le **società tra avvocati** che ancora per quest'anno, in via transitoria, versano in "misura predefinita".

### **SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte al 1.01.2014):**

Sono iscritti in sezione speciale:

1. piccoli imprenditori individuali, coltivatori diretti, imprese agricole;
2. le imprese individuali artigiane;
3. le società semplici agricole e non agricole:
  - sono **società semplici agricole** quelle che oltre ad avere nell'oggetto sociale l'attività agricola, abbiano anche dichiarato al registro delle imprese l'inizio dell'attività agricola acquisendo l'iscrizione nella **sezione "imprese agricole"** in aggiunta all'iscrizione nella sezione "**società semplici**" e questo anche se non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di società agricola;
  - sono **società semplici non agricole** quelle iscritte solo nella sezione "società semplici" anche se dovessero avere nell'oggetto sociale e/o nella denominazione l'attività agricola, sino a quando non ne abbiano denunciata l'inizio di attività, acquisendo anche la sezione agricola;

4. società tra avvocati previste dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 96/2001.

Per quanto riguarda i **soggetti REA** si fa presente che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 sono tenuti ad iscriversi al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) gli "esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali" (a tal proposito si confronti la Circolare n. 3407/C del 9.01.1997 emanata dal Ministero in relazione all'argomento).

Con il D.Lgs n. 59/2010 ed i relativi D.M. di attuazione é stata prevista la possibilità per le persone fisiche già iscritte nei soppressi ruoli degli agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri, che non svolgono alcuna attività di impresa di iscriversi nel suddetto Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (il termine per la suddetta iscrizione era lo scorso 30.09.2013).

Soggetti	Importi
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale	€ 88,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 200,00
Società semplici <b>agricole</b> (sono quelle che hanno la <b>contemporanea iscrizione</b> nella sezione delle società semplici e nella sezione delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio di attività agricola)	€ 100,00
Società semplici <b>non agricole</b> (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione società semplici)	€ 200,00
Società di cui all'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n.96/2001	€ 200,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ciascuna di esse)	€ 110,00
Soggetti iscritti al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative ) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte	€ 30,00

## **MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO**

Al fine di auto-liquidare correttamente l'importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto della tipologia dell'impresa:

• **le imprese che esercitano attività senza unità locali** dovranno versare il diritto sopra indicato relativo alla propria tipologia di impresa;

• **le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali** (esclusi solo i soggetti REA) dovranno versare oltre all'importo dovuto per l'impresa anche l'**importo dovuto per le unità locali già iscritte al 1.01.2014**, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base ai dati riportati nella scheda informativa allegata all'informativa inviata annualmente dalla Camera di commercio.

L'importo non arrotondato dovuto per ogni unità locale - pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa fino ad un **massimo di 200 euro** - dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede e sommato all'importo dovuto per la sede. Si procederà successivamente prima **all'arrotondamento al centesimo di euro** con il metodo matematico (cioè in base al terzo decimale - ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso- ) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

Quindi: **Importo sede +( importo singola unità locale x n. unità locali)= importo finale da arrotondare**

Esempio:

sede + n. 1 unità locale:  $88,00 + 17,60 = 105,60$  arrotondato a **106,00**

sede + n. 2 unità locali:  $88,00 + (17,60 \times 2) = 123,20$  arrotondato a **123,00**

Nel caso in cui le **imprese abbiano unità locali presenti anche in altre province diverse dalla sede** si moltiplica l'importo non arrotondato dovuto per ogni unità locale per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2014 (i dati sono sempre quelli riportati nella scheda riepilogativa allegata all'informativa) applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull'intero importo dovuto a favore della Camera di commercio che ha deliberato detta maggiorazione ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/93 (**link** elenco maggiorazioni CCIAA 2014). L'importo così ottenuto dovrà essere **arrotondato prima al centesimo di euro** (con il metodo matematico in base al terzo decimale) e **successivamente all'unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato** individuando la Camera di commercio destinataria del versamento con l'apposito codice ente ( = **sigla provincia**).

Nel foglio di calcolo messo a disposizione sono già presenti le percentuali di maggiorazione, collegate alla sigla della provincia.

Le modalità di arrotondamento sopra indicate sono state enunciate nella nota circolare n. 19230 del 3.03.2009 dal Ministero Sviluppo Economico (**link**) e prevedono in pratica che si proceda ad un unico arrotondamento finale fatto con il criterio matematico, mentre nella sequenza di operazioni e di calcoli intermedi, per determinare il totale dovuto per sede e unità locali nonché le eventuali maggiorazioni devono essere mantenuti cinque decimali con un passaggio intermedio obbligatorio rappresentato dall'arrotondamento al centesimo di euro (in base al terzo decimale).

L'importo da versare alla **scadenza ordinaria** del versamento a favore di ciascuna Camera di commercio è quindi **sempre** espresso in **unità di euro**.

**Solo** nel caso in cui di versamento del diritto annuale sia effettuato nei 30 giorni successivi al termine ordinario (c.d. "termine lungo") l'importo del diritto dovuto (espresso in unità di euro) dovrà essere **incrementato dello 0,40% di interesse corrispettivo (che dovrà essere aggiunto sullo stesso codice tributo) con l'importo espresso in centesimi di euro** (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale).

**ATTENZIONE:** in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda informativa si consiglia di verificare quanto risulta dichiarato al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di iscrizione, variazione e/o cancellazione non presentate oppure verificare la presenza di pratiche sospese ancora da regolarizzare.

**Sono tenute** al pagamento del diritto annuale per l'anno 2014 **le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre 2013, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2014.**

Le unità locali iscritte nel corso del 2014 non debbono invece essere conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni mediante modello F24. **Nel caso in cui tale pagamento non sia già stato eseguito entro il suddetto termine dovrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla violazione.**

Si mette a disposizione un **foglio per il calcolo** del diritto annuale con alcune segnalazioni preliminari per il corretto utilizzo dello stesso:

- indicare l'importo dovuto per la sede ricavato dagli importi indicati per tipologia;
- **indicare il numero delle unità locali già iscritte al 1/01/2014** nella stessa provincia della sede, e nel riquadro più in basso le unità locali eventualmente iscritte nelle altre province diverse dalla sede legale (escluse solo le unità locali dei soggetti c.d. only R.E.A. diversi dalle società con sede legale all'estero)

- **non indicare** le unità locali iscritte nel corso del 2014 che devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda o nei successivi 30 giorni. Nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso.

## Importi in base al fatturato

### SEZIONE ORDINARIA (imprese già iscritte al 1.01.2014):

Sono iscritti in sezione ordinaria: gli imprenditori individuali **non** piccoli, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

Per le **sole imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle imprese è stato stabilito con il decreto interministeriale 21.04.2011, riconfermato anche per il 2014, un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato:

<b>€ 200,00</b> per la sede	<b>€ 40,00</b> per ciascuna unità locale.
-----------------------------	---

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (ancorché annotate anche in una delle altre sezioni speciali del Registro delle imprese) determinano il diritto base della **sede legale** sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di **fatturato 2013** (vedi indicazioni sulla determinazione del fatturato nel paragrafo “**definizione di fatturato**”) come dichiarato sul **modello IRAP 2014 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall’art. 2214 e seguenti del c.c.** (diritto dovuto per il primo scaglione – misura fissa – più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell’impresa, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto in euro 40.000).

Nella nota circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 19230 del 3.03.2009 (link), sono individuati i righe del modello IRAP (rimasti invariati anche sul modello di quest’anno) base di calcolo del diritto annuale per le diverse tipologie di imprese oltre a dare indicazioni per alcune imprese che invece determinano il fatturato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi propri della tipologia di attività, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c., (a puro titolo esemplificativo: le imprese di assicurazione, le società in regime forfetario ed i Confidi come definiti dall’art. 13 comma 1 del D.L. n. 269/2003 convertito in legge 24.11.2003 n. 326).

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>

### MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Al fine di auto-liquidare correttamente l'importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto della tipologia dell'impresa:

A. **le imprese che esercitano attività senza unità locali** dovranno versare il diritto determinato applicando la misura fissa e tutti i successivi scaglioni di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa con **arrotondamento matematico** prima al **quinto decimale**, successivamente al **centesimo di euro** ed in ultimo **all'unità di euro**.

B. **le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali** dovranno sommare all'importo già determinato per la sede (mantenendo l'importo calcolato come sopra con arrotondamento matematico al quinto decimale) l'importo dovuto per **ciascuna unità locale**, presente nella stessa provincia della sede (**pari al 20%** dell'importo della **sede legale** con tetto massimo stabilito con decreto di **euro 200,00**) con arrotondamento anche in questo caso ai cinque decimali.

L'importo del diritto calcolato per ciascuna unità locale dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa iscritte al 1 gennaio 2014 nella stessa provincia della sede (indicate nella scheda allegata all'informativa inviata all'impresa) e sommato all'importo già determinato per la sede legale. L'importo così ottenuto (con arrotondamento ai cinque decimali secondo la regola matematica) dovrà essere **prima arrotondato al centesimo di euro**, effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e poi all'unità di euro** riportando sul modello F24 l'intero importo dovuto con il codice ente della Camera di commercio ("**TA**" sigla provincia di Taranto).

Quindi : **importo sede +(importo singola unità locale x n. unità locali) = importo totale da arrotondare**

Nel **caso di imprese che hanno unità locali presenti anche in altre province** si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte al 1.01.2014 nelle singole province (come indicate nella scheda allegata all'informativa inviata all'impresa), applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione eventualmente deliberata dalle singole Camere di commercio ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 (**link** elenco maggiorazioni CCIAA 2014) sull'importo complessivamente dovuto alle stesse. L'importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato individuato con il diverso **codice ente (= sigla provincia)** relativo alla Camera di commercio destinataria del versamento.

Nel foglio di calcolo messo a disposizione sono già presenti tali percentuali di maggiorazione collegate alla sigla della provincia.

Si ricorda che le modalità di calcolo sopra illustrate sono state indicate nella **nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 19230 del 3.03.2009** (**link**) e prevedono in pratica che si proceda ad un unico arrotondamento finale fatto con il criterio matematico, mentre nella sequenza di operazioni e di calcoli intermedi, per determinare il totale dovuto per sede e unità locali nonché le eventuali maggiorazioni devono essere mantenuti cinque decimali con un passaggio intermedio obbligatorio rappresentato dall'arrotondamento al centesimo di euro (in base al terzo decimale).

L'**importo da versare** alla **scadenza ordinaria** del versamento a favore di ciascuna Camera di commercio è quindi **sempre** espresso in **unità di euro**.

**Solo** nel caso in cui di versamento del diritto annuale sia effettuato nei 30 giorni successivi al termine ordinario (c.d. "termine lungo") l'importo del diritto dovuto (espresso in unità di euro) dovrà essere **incrementato dello 0,40% di interesse corrispettivo (che dovrà essere aggiunto sullo stesso codice tributo) con l'importo espresso in centesimi di euro** (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale).

**ATTENZIONE:** in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare sempre quanto risulta dichiarato al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), così da poter presentare le denunce di iscrizione, variazione e/o cancellazione eventualmente non presentate oppure verificare la presenza di pratiche sospese ancora da regolarizzare.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2014 le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre 2013, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2014.

*Le unità locali iscritte nel corso del 2014, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni mediante modello F24.*

*Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito nel termine anzi detto, potrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine massimo di un anno dalla violazione (l'importo del diritto dovuto in questo caso è di euro 40,00 per ogni unità locale, cioè il 20% della misura fissa).*

Si mette a disposizione un **foglio di calcolo** per la determinazione dell'importo dovuto.

I dati necessari per il calcolo sono i seguenti:

- il **fatturato 2013** individuato dai righe del modello IRAP 2014 indicati nel successivo paragrafo, per tipologia di impresa, o dai dati risultanti dalle scritture contabili, solo per alcune tipologie di impresa;
- il **numero di unità locali**, per ogni provincia, **iscritte al 1.01.2014** (quelle iscritte nel corso del 2014 devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda o nei successivi 30 giorni; nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso)

## CASI PARTICOLARI

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione ordinaria** (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluenza per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tali soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni prevista dal decreto. E' questo però solitamente il caso in cui si verifica la necessità di sommare i dati di fatturato dichiarati su più quadri del modello IRAP.

Nel **caso di trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria a una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l'impresa aveva al 1° gennaio 2014.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio 2014.

## **DETERMINAZIONE DEL FATTURATO:**


La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.

La nota del **Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009** (link) individua i righe del **modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2014)** con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Prima di riepilogare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

- ❖ anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
- ❖ i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla **somma dei**

valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. IV del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato).



MODELLO  
IRAP 2014  
Quadro IP  
Società  
di persone

**Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997**

- rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR). I contribuenti dovranno **scorporare** da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.

**Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art.5-6 c.9 D.Lgs. 446/97:**

somma dei rigi

- IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IP17 (altri ricavi e proventi)

Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei rigi:

- IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IP17 (altri ricavi e proventi)
- IP18 (interessi attivi e proventi assimilati)

**Sezione III – Società in regime forfetario**

- rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

**Sezione IV – Società esercenti attività agricola**

- rigo IP52 (corrispettivi).

MODELLO  
IRAP 2014  
Quadro IS  
sezione IV  
Società di  
comodo

Le società **non operative**, denominate **società di comodo**, sono soggette a una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'articolo 30 della legge 23.12.1994, n. 724. Tali società sono tenute a compilare anche la sezione IV – Società di comodo del quadro IS; sezione che **non rileva** ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

Confidi

**Confidi**: questi soggetti, in considerazione della particolare attività che svolgono devono far riferimento alla voce M031 "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico oppure nel caso in cui adottino i principi contabili internazionali sono tenuti a far riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico (vedi note MISE n. 5024 del 12.06.2008 e n. 120930 del 17.07.2013)

## **IMPRESE E SOGGETTI R.E.A. ISCRITTI NEL CORSO DEL 2014**

Le **imprese** che richiedono l'iscrizione e/o l'annotazione nella *sezione speciale* o nella *sezione ordinaria* del *Registro delle Imprese in corso d'anno*, e/o *denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno* ed i **soggetti** che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative sono tenuti al versamento del diritto annuale:

- **con addebito per cassa automatica**, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, quando in sede di invio della pratica telematica è stato inserito anche l'importo del diritto annuale (in caso di avvenuto pagamento con modello F24 occorre allegare la copia informatica scansionata del modello in formato .tif o .pdf alla pratica);
- **tramite modello F24, entro 30 giorni** dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione;

Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale questo sarà oggetto di sanzione, salva la possibilità di effettuare il **ravvedimento operoso** (vedi apposito paragrafo e foglio di calcolo).

Fanno eccezione **solo** i soggetti che **si iscrivono** nel Registro delle imprese o nel R.E.A. **per trasferimento di sede da altra provincia**. Questi non debbono versare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nella nuova provincia, ma dovranno provvedere al versamento, entro il termine ordinario di scadenza, alla Camera di commercio in cui erano iscritti al 1 gennaio 2014 (oppure se trasferiti nel corso del primo anno, avranno già pagato all'atto dell'iscrizione presso la precedente Camera di commercio).

Nel caso in cui venga trasferita la sede legale in altra provincia mantenendo comunque l'attività presso la precedente sede legale, essa dovrà essere versata come apertura di una nuova unità locale (con le modalità ed i termini previsti per le nuove iscrizioni).

Gli importi già stabiliti con decreto interministeriale 21.04.2011 per il diritto annuale 2011 relativamente alle imprese e unità locali di nuova iscrizione, nonché per i soggetti R.E.A sono stati riconfermati anche per il 2014 (vedi nota circolare del MSE prot. n. 0201237 del 05.12.2013 - [link](#) ).

Con nota prot. n. 16599 del 31.01.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito inoltre che per le unità locali dei soggetti R.E.A. non è previsto il pagamento di alcun importo, siano esse già iscritte al Repertorio o che si iscrivano nel corso dell'anno, salvo il caso delle unità locali e/o delle sedi secondarie delle società con sede legale all'estero, che invece sono tenute al versamento in misura fissa

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	€ 88,00	€ 18,00 (1)
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	€ 200,00	€ 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni	€ 200,00	€ 40,00
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		€ 40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		€ 110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€ 110,00
Nuovi soggetti iscritti al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)	€ 30,00	--
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 100,00	€ 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00

(1) **importo di euro 17,60 arrotondato** (pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa con arrotondamento ad unità di euro secondo la regola generale);

(2) la **società semplice** viene individuata come **agricola** quando oltre a d essere iscritta nella sezione delle società semplici, acquisisce anche la sezione delle "imprese agricole", avendo denunciato l'inizio dell'attività agricola che comporta l'attribuzione di questa sezione, in aggiunta a quella delle società semplici.

## MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a **euro 17,60000** deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede.

Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il **metodo matematico** in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

Ecco alcuni esempi di calcolo:

- se una impresa individuale iscritta nella sezione speciale apre una o più unità locali in momenti separati paga euro 18,00 per ognuna (17,60 arrotondato),
- se un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di due unità locali paga euro 35,00 euro anziché 36,00 (17,60000x2=35,20 arrotondato 35,00);
- se un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di tre unità locali versa euro 53,00 (17,60000x3=52,80 arrotondato 53,00)
- se un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di 4 unità locali versa euro 70,00 (17,60000x4=70,40 arrotondato 70,00) e così via;

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per tutte le **imprese (e le relative unità locali) nonché i soggetti R.E.A.** già iscritti al 1.01.2014, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte** (termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.)

Per le **imprese e i soggetti R.E.A., nonché le unità locali che si iscrivono nel corso del 2014**, come già indicato in precedenza, il versamento deve avvenire invece o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica con l'invio della pratica telematica) o entro i 30 giorni successivi con modello F24. Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, salva la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).

Fanno eccezione solo le **imprese che si trasferiscono da un'altra provincia**.

Il pagamento del diritto annuale dovrà avvenire in tal caso a favore della Camera di commercio dove il soggetto è iscritto al 1.01.2014 entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001).

Quando però, a seguito del trasferimento nella nuova provincia, non sia cessata l'attività nella provincia di provenienza e venga aperta, all'indirizzo della precedente sede legale, una nuova unità locale essa dovrà essere versata con l'importo ed il termine di versamento delle nuove iscrizioni delle unità locali, in aggiunta al versamento dovuto alla scadenza ordinaria dalla società.

I termini ordinari di pagamento **previsti dall'art. 17 del DPR n. 435/2001** (come modificato con effetto dal 1.05.2007 dal D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006) sono i seguenti:

**1. Persone fisiche, società di persone o associazioni di cui all'art. 5 T.U. imposte redditi (DPR n. 917/86): 16 giugno di ogni anno**

**2. Persone giuridiche:**

- a) **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le **persone giuridiche** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio; stesso termine è previsto anche per i medesimi soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
- b) **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, **approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c. d. "esercizi a cavallo").
- c) **se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.**

Sull'argomento si veda la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 (link), le Circolari Agenzia delle Entrate n. 51/E del 14.06.2002 e n. 28/E del 4.08.2006.

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 2364 c.c. - per poter utilizzare il maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio sono necessarie due condizioni:

1. espressa previsione statutaria o nel caso di redazione del bilancio consolidato;
2. indicazione, da parte dell'organo amministrativo, delle particolari esigenze – relative alla struttura ed all'oggetto della società – nella relazione di gestione o in mancanza nella nota integrativa, nel caso di bilancio abbreviato.

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001 è possibile eseguire i versamenti entro il c.d. **"termine lungo"** ovvero sia **entro il trentesimo giorno successivo** ai termini già indicati, **maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.**

L'interesse corrispettivo, che si versa sullo stesso codice tributo in aggiunta al diritto annuale dovuto, deve essere versato **con arrotondamento al centesimo di euro**, anche in caso di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24.

Con **D.P.C.M. 13.06.2014** (G.U. n. 137 del 16.06.2014 - link) è stato previsto lo slittamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive **scadenti il 16.06.2014** per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (di cui all'art. 62-bis del D.L. 30.08.1993 n. 331 convertito con modifiche nella legge 29.10.1993 n. 427) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del M. E. F. (**attualmente pari ad euro 5.164.569**).

Tale proroga si applica oltre che i soggetti già indicati anche:

- ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore (vedi istruzioni parte generale) compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (leggi regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità );
- ai soggetti che partecipano ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n.917/86, a società, associazioni e imprese con i requisiti già indicati in precedenza e che quindi dichiarino un reddito imputato "per trasparenza".

I nuovi termini sono i seguenti:

- entro il **7 luglio 2014**, senza alcuna maggiorazione;
- dal **8 luglio 2014 al 20 agosto 2014**, versando la maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento.

**La proroga stabilita si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2014 per le imprese individuate dall'art. 1 del suddetto decreto**, giusto quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.113398 del 19.06.2014 rettificata con nota n. 114302 del 20.06.2014.

**Restano fermi i termini ordinari** di versamento ( **16 giugno 2014** e **16 luglio 2014** con l'interesse corrispettivo dello 0,40% ) per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, ad esempio per:

- i contribuenti che esercitano attività di impresa per la quale **non** sono stati elaborati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all'art. 3 commi da 181 a 187 della Legge 28-12-1995, n. 549.

**Restano estranei alla proroga anche i soggetti IRES**, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termine ordinario di versamento successivo alla data di scadenza del 16 giugno 2014 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (è il caso delle società con esercizio solare che approvano il bilancio nei 180 giorni, per utilizzo motivato del maggior termine societario, il cui termine ordinario di versamento è il 16 luglio 2014) o della data di chiusura dell'esercizio (c.d. "esercizi a cavallo").

Esempi di termini di versamento (società con esercizi solare):

- 1- bilancio approvato entro il 30/04/2014: scadenza versamento **16 giugno 2014** oppure **16 luglio 2014** con lo 0,40% (**7 luglio 2014** o **20 agosto 2014** se soggetti alla proroga prevista dal D.P.C.M. 13.06.2014 come sopra riportato)
- 2- bilancio approvato entro il mese di maggio 2014: scadenza il giorno 16 del mese successivo, quindi le stesse scadenze di cui al caso 1 ;
- 3- bilancio approvato nel mese di giugno con utilizzo maggior termine (vedi le condizioni sopra indicate) il termine ordinario di versamento è 16/07/2014 e 20/08/2014 con lo 0,40% di interesse corrispettivo (termine stabilito a partire dal 29/04/2012 dall'art. 3-quater del D.L. 2/03/2012 n. 16 convertito con modifiche nella Legge n. 44/2012);
- 4- bilancio approvato nel mese di giugno in seconda convocazione, con precedente assemblea deserta tenutasi in aprile, o maggio 2014, il termine ordinario di versamento resta il **16/06/2014**, ed il **16/07/2014 con lo 0,40% di interesse corrispettivo** perché si tratta del caso di cui al punto 2 lettera c) di non approvazione nel termine dei quattro mesi (**7 luglio 2014** o **20 agosto 2014** se soggetti alla proroga prevista dal D.P.C.M. 13.06.2014 come sopra riportato ).

## **Società con esercizio non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizi a cavallo) ed esercizio prolungato**

Nel caso in cui la società chiude l'esercizio **in data diversa dal 31/12 (c.d. esercizio a cavallo)** il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della **scadenza del primo acconto delle imposte**, ovvero sia secondo i termini già indicati al punto 2 (lettere a), b) o c) ) del precedente paragrafo.

E' sempre possibile - ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 435/2001 e s.m.i. - **effettuare il pagamento nei successivi 30 giorni dal termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo**. L'interesse corrispettivo, che si versa sullo stesso codice tributo in aggiunta al diritto annuale dovuto, deve essere versato **con arrotondamento al centesimo di euro**, anche in caso di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24.

Come nel caso degli esercizi solari anche nei casi di esercizi a cavallo d'anno l'**anno di riferimento** del diritto annuale da indicare sul modello F24 come anno di competenza del versamento coincide sempre con l'anno che dà il nome al modello IRAP (quindi **IRAP 2014** versamento diritto annuale 2014); il diritto annuale infatti è determinato sulla base del fatturato dell'esercizio precedente (esercizio 2013).

Nel caso di esercizio a cavallo però è importante determinare correttamente quale sia l'**esercizio 2013 – base di calcolo del diritto annuale - che è sempre quello che chiude l'annualità**, il cui dato è riportato sul modello IRAP 2014.

Ad esempio nel caso di un esercizio che chiude al 30/09 di ogni anno, **l'esercizio 2013 è quello che va dal 1/10/2013 al 30/09/2014**, e quindi la scadenza ordinaria del versamento del diritto annuale è il **16/03/2015**.

**La scadenza del diritto annuale per questi soggetti è infatti sempre posticipata rispetto alla scadenza dei soggetti con esercizio solare.**

Altri esempi:

**1° esempio:** esercizio chiuso al 30/05/2014, versamento del diritto annuale 2014 entro il 16/11/2014

**2° esempio:** esercizio chiuso al 31/08/2014, versamento del diritto annuale 2014 entro il 16/02/2015

**3° esempio:** esercizio chiuso al 30/11/2014, versamento del diritto annuale 2014 entro il 16/05/2015.

Nei tre casi proposti si suppone sempre che il bilancio sia approvato nei 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel caso di bilancio approvato nel quinto mese dalla chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato nei 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (alle condizioni già riportate in precedenza) le scadenze diventano rispettivamente il **16/12/2014**, **16/03/2015** e **16/06/2015** (salvo slittamenti per termini che cadono di giorni di sabato o festivi).

E' sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Nel caso di **passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa**, si applicheranno le regole già viste: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con l'indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà ad una rideterminazione del tributo dovuto alla Camera di commercio per l'anno(n):ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero quando al momento della costituzione si decida di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi) tali soggetti **verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione** (come imprese di nuova iscrizione con la misura fissa stabilita), l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - **effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato** alla scadenza ordinaria del versamento prevista per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Ciò sempre per mantenere il carattere "annuale" del tributo (in proposito si veda la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003).

## **COMPENSAZIONE E RIMBORSI**

### **COMPENSAZIONE**

E' senz'altro più vantaggioso per il contribuente utilizzare la compensazione anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto.

Ciò in quanto :

- non ci sono costi;
- l'utilizzo del credito è immediato;
- consente di correggere errori, in casi limitati, sull'ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA incompetente).

Per compensare il credito da diritto annuale si utilizzerà la solita sezione **"IMU E TRIBUTI LOCALI"**, compilando una riga con gli stessi codici utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna **"Importi a credito"**; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti nei confronti di altri Enti o dell'Erario.

Giusto l'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 la **compensazione** del versamento eseguito in eccesso o duplicato deve essere normalmente effettuata **entro un anno dal termine di scadenza del versamento** (non essendoci in questo caso presentazione di dichiarazione), e comunque non oltre il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso (pari a ventiquattro mesi dalla data del pagamento) .

**E' necessario contattare preventivamente la camera di commercio per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionati** (fax n. 099/7783042 o e-mail all'indirizzo [dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it)).

In particolare si fa presente che:

- nel caso di pagamento a CCIAA errata (es. Bari invece di Taranto o viceversa), le Camere di commercio potrebbero avere già provveduto d'ufficio al trasferimento delle somme: in questo caso, evidentemente, non si potrà effettuare nessuna compensazione sul modello F24;
- nel caso di presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l'Agenzia delle Entrate predispone l'annullamento della delega di pagamento doppia, previa rinuncia al credito del diritto annuale;
- nei casi di modelli compilati correttamente, ma con errato accredito dipendente dall'intermediario (nel caso di F24 non telematici), l'Ufficio potrà verificare la mancata corrispondenza fra l'F24 cartaceo e quanto realmente pervenuto: in questo caso ove possibile si potrà presentare istanza di rettifica del modello F24 direttamente alla Camera di commercio con apposito modello (link Modello rettifica F24), oppure l'utente dovrà rivolgersi direttamente all'intermediario affinché lo stesso proceda con la rettifica all'Agenzia delle Entrate della delega F24 trasmessa.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

- l'importo è stato pagato – al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale – dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cessate, che non debbano provvedere ad effettuare più alcun versamento con modello F24;
- quando siano passati più di due anni dalla data del versamento (**in questo caso non è più possibile neanche il rimborso: riferimento art. 17 comma 3 Legge n. 488/1999**).

## **RIMBORSI**

La domanda di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate o proposte, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, **a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 17 comma 3 Legge n. 488/99, art. 10 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001)**.

La **domanda di rimborso** deve essere presentata all'Ufficio Diritto annuale in carta libera ([link modello](#)), sottoscritta con firma semplice, e corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (copia del modello F24 con timbro di quietanza o con ricevuta di addebito telematico, copia della ricevuta del Registro delle imprese in caso di versamento in cassa automatica – per le pratiche telematiche- ), della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali autocertificazioni (quando richieste dalla tipologia della domanda). Nel caso i cui il rimborso riguardi società di persone cancellate, o rimborsi ad eredi è necessario contattare sempre l'ufficio per ulteriore documentazione da produrre.

Poiché si sono verificati in passato numerosi casi di domande contenenti errori formali nella compilazione del modello, oppure mancanti degli allegati previsti, si consiglia la presentazione a mano; nel caso di inoltro per posta, si prega di contattare preventivamente l'Ufficio stesso.

**Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento**

**e – nel caso di inerzia dell'impresa – anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.**

Quando possibile è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24 (si veda il paragrafo precedente).

### **ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI**

Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono informazioni presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi pertanto più credibili.

Si ricorda che l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale è la presentazione dell'apposita domanda di rimborso alla Camera di commercio competente.

Le coordinate bancarie vengono indicate esclusivamente sull'apposito modello da parte del legale rappresentante dell'impresa e allegando copia del documento d'identità. Si consiglia pertanto di non fornire alcun dato per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di commercio, anche con lo scopo di segnalazione.

## **SANZIONI**

Nei casi di **tardivo** e **omesso** versamento sarà irrogata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal **D.M. 27/01/2005 n. 54** (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 e successivamente modificato con delibere n. 57 del 18.12.2006 - con decorrenza dal 1.01.2007 – e n. 19 del 18.12.2013 – con decorrenza dal 19.12.2013. (sul sito alla sezione *Regolamenti - link*)

Tale ultima modifica si è resa necessaria dopo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con **nota circolare n. 172574 del 22/10/2013** ([link](#)) relativa all'applicabilità al diritto annuale della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2/08/2013** ([link](#)), che hanno modificato le precedenti indicazioni date dal Ministero con la Circolare n. 3587/C del 20.06.2005 ([link](#)).

Tale nota circolare ha chiarito innanzi tutto i termini di scadenza del versamento :

#### **1) termine ordinario di versamento:**

- a) termine ordinario di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento (vedi art. 17 DPR n. 435/2001 e s.m.i.),
- b) termine stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore per tutti i soggetti e le unità locali e/o sedi secondarie che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione) .

- 2) **termine lungo:** termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (attualmente lo 0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005)** nonché il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

- **Tardivo versamento:** si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine ordinario di versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al **10% del diritto dovuto**;

- **Omesso versamento:** si intende:
  - a) versamento non eseguito interamente;
  - b) il versamento eseguito con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento per i soggetti di nuova iscrizione;
  - c) il versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo - come definito in precedenza – (senza l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso) per tutti i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. ;
  - d) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di versamento ordinario o lungo ;
  - e) il versamento effettuato solo in parte oltre i succitati termini di versamento.

Nei casi a), b) e c) e d) si applica **la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato**, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento camerale, mentre nel caso e) si applica **la sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto**, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento sull'importo del diritto non versato..

L'art. 8 del Regolamento camerale prevede un incremento della sanzione percentuale in base alla **“gravità della violazione”** intesa in relazione al danno finanziario subito dalla Camera di commercio, l'art. 9 prevede invece un incremento della sanzione a seguito della valutazione della **“personalità del trasgressore”** desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale (compiute nel quinquennio precedente quello della violazione), l'art. 10 infine dispone relativamente ai casi di riduzione della sanzione.

La dove sia già stata effettuata una contestazione al contribuente, e questo sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 (ravvedimento operoso), alla sanzione già determinata si applica un incremento percentuale fino al 50% a seconda del numero di violazioni (**art. 11 “Incremento della sanzione per recidiva”**) .

Quando più favorevole rispetto al **“cumulo giuridico”** (somma delle singole sanzioni contestate) si applica una sanzione unica in presenza di violazioni continuate, applicando alla sanzione originaria più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (**art. 12 Violazioni continuate**).

**Non si considera omesso** (perché trattasi di c.d. **“violazione formale”**) il versamento effettuato in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l'intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza sopra indicati. Sono considerate altresì **“violazioni formali”** anche l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o dell'anno di competenza, che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.

In questi casi è necessario richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con **modello di rettifica e/o attribuzione del modello F24** (link al modello).

### **IMPORTANTE**

La Camera di commercio di Taranto procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale secondo le seguenti modalità:

- tramite iscrizione a ruolo diretta senza preventiva contestazione (prevista dall'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale);
- tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale.

**Solo nel caso di versamenti omessi totalmente o parzialmente**, contestati con atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, viene richiesto al contribuente di calcolare gli interessi sino alla data del pagamento (da eseguirsi entro 60 gg dalla notifica dell'atto).

Nell'atto infatti sono evidenziati solo gli interessi calcolati dalla data di scadenza del versamento fino alla data di emissione dell'atto, o se il versamento è già stato eseguito sino alla data del pagamento.

Per agevolare il calcolo degli interessi maturandi si mette a disposizione un  **foglio di calcolo excel (link)** per il calcolo degli interessi.

Nel caso invece vengano contestati solo versamenti eseguiti in ritardo nessun calcolo dovrà essere effettuato, l'importo degli interessi già indicati nell'atto dovrà essere sommato e riportato nel modello F24 con l'unico codice tributo **3851** e l'anno di riferimento quello della prima violazione contestata nell'atto.

Il versamento con F24 andrà eseguito in unica soluzione con il **codice fiscale dell'impresa** (sia essa impresa individuale o società), in questo caso il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri, salvo il diritto di regresso. Diversamente invece per le **spese di notifica** dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione, nel caso vi siano più destinatari (coobbligati) oltre all'impresa. Queste andranno pagate per ogni notifica andata a buon fine (anche in caso di mancato ritiro dell'atto) con le modalità di pagamento indicate sull'atto.

Per quanto riguarda invece il **pagamento delle cartelle**, si fa presente che talvolta la stessa cartella può essere notificata a più soggetti: ad esempio ai soci amministratori delle snc, i soci accomandatari delle s.a.s..

Per evitare di pagarla più volte, si dovrà controllare il numero della cartella, che sarà lo stesso con l'eventuale aggiunta di tre cifre dopo una barra: **000 (società) 001 (coobbligato 1), 002 (coobbligato 2)** l'ordine è quello presente nella visura camerale della società all'atto dell'estrazione del ruolo.

**Fino a 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento** si può utilizzare il bollettino di ccp allegato alla stessa, che è comprensivo degli importi iscritti a ruolo, di una parte dei compensi di riscossione e delle spese di notifica. **Trascorsi più di 60 giorni dalla notifica non si deve più utilizzare il bollettino allegato** alla cartella di pagamento perché gli importi da versare sono diversi. Oltre agli importi iscritti a ruolo ed al compenso di riscossione totalmente a carico del contribuente, sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi spese per procedure esecutive che l'Agente ha dovuto sostenere.

In tal caso per effettuare il pagamento ci si dovrà recare presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, o comunque richiedere allo stesso l'importo aggiornato alla data del versamento.

Informazioni sugli importi iscritti a ruolo, per diritto, sanzioni e interessi, devono essere sempre richieste **all'Ufficio delle Entrate** della Camera di commercio (responsabile procedimento: rag. Alessandra Lupo), per quanto riguarda invece i tempi e le procedure di notifica delle cartelle nonché la possibilità di rateizzare il pagamento, ogni informazione dovrà essere richiesta all'**Agente della riscossione** competente indicato nella cartella stessa.

### ***RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA***

Nel seguenti casi:

- 1) errore di persona,
- 2) evidente errore logico o di calcolo,
- 3) doppia imposizione,
- 4) mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti,
- 5) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera,

è possibile richiedere con apposita istanza in carta semplice (modello **AUTOTUTELA** link) l'annullamento totale o parziale in autotutela dell'iscrizione a ruolo e/o dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione.

La presentazione dell'istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il suddetto termine.

### ***RATEAZIONE DI PAGAMENTO***

Solo per il caso degli atti di accertamento e irrogazione di sanzione, ove l'impresa si trovi in condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e per importi minimi non inferiori a 500,00 euro, potrà essere richiesto alla Camera di commercio il beneficio della **rateazione del pagamento** per diritto, sanzioni e interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili (modello **ISTANZA RATEZIONE DI PAGAMENTO** link) .  
Le modalità di richiesta e di concessione della rateazione sono disciplinate dall'art. 16 del regolamento camerale in materia ( vedi la sezione Normativa di riferimento e Regolamenti camerale).

Nel caso invece di **iscrizione a ruolo con cartella di pagamento** le modalità dell'eventuale **rateazione** del ruolo dovranno essere richieste direttamente all'Agente della riscossione dei tributi che ha emesso la cartella, giusti gli artt. 19 D.P.R. n. 602/73 e 26 D.Lgs. n. 46/99 così come modificati dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del D.L. 248/2007 convertito con modifiche in legge 28.02.2008, n. 31.

### **REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI**

Prima di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato o versato in misura incompleta, ad esempio per sbloccare la certificazione, è necessario verificare due condizioni:

1. sono scaduti o no i termini per il ravvedimento operoso,
2. la CCIAA ha già emesso il ruolo (cartelle esattoriale) per l'anno interessato.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento operoso (un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento) è conveniente procedere senz'altro a tale forma di regolarizzazione che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell'Ente (vedi il capitolo sul Ravvedimento operoso).

Una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino all'emissione dei ruoli da parte della CCIAA, si potrà procedere con due modalità:

1. si potrà provvedere a **versare su modello F24 il solo tributo** (codice 3850) con **anno di riferimento l'annualità omessa**. In seguito la Camera di commercio provvederà a contestare con cartella di pagamento o atto di accertamento le sole sanzioni e interessi (questi ultimi bloccati alla data del pagamento eseguito);
2. ci si potrà recare presso lo sportello dell'Ufficio Diritto annuale della CCIAA per ricevere la notifica a mani di un atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione, con cui verranno contestati contemporaneamente il diritto dovuto e non versato, o versato in ritardo, le sanzioni e gli interessi. In tal caso dovrà presentarsi personalmente il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o un suo delegato con **modello di delega** (link modello) e copia dei documenti di riconoscimento di entrambi. Sarà possibile in tal caso sia il versamento direttamente allo sportello in contanti, sia il versamento con modello F24 da effettuare nei 60 giorni dalla notifica.

Al momento della pubblicazione di questa guida la CCIAA di TARANTO ha effettuato l'iscrizione a ruolo delle residue violazioni riferite al diritto annuale 2009 (con successive annualità contestate sino all'anno 2011 se presenti ulteriori violazioni per lo stesso contribuente, rientranti nel medesimo periodo di contestazione).

E' consigliabile pertanto contattare l'ufficio diritto annuale per avere la situazione aggiornata delle annualità già iscritte a ruolo per il soggetto che intenda procedere alla regolarizzazione delle annualità non ancora contestate.

**Quando il ruolo è già stato emesso non si può più procedere a versamenti con modello F24, ma solo pagare la relativa cartella esattoriale all'Agente della riscossione competente.**

## **EVENTI ECCEZIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE**

Le eventuali agevolazioni in materia contributiva **previste con legge** in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.

Il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie approvato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 ha previsto all'art. 10 la **possibilità di ridurre la sanzione** irrogata **fino ad una percentuale massima del 40%** oltre che nel caso in cui

il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate (a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività) **anche nel caso di eventi di carattere straordinario e di particolare gravità ed entità verificatisi nel contesto economico provinciale** (quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici).

La Giunta della Camera di commercio in tali casi ha facoltà di disporre con proprio provvedimento motivato e con il parere favorevole del Collegio dei revisori la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Per tutte le violazioni compiute dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all'art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale) che prevede, per le violazioni non ancora contestate, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso (già previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

- **1/8 del 30% (3,75% \*)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento - c.d. ravvedimento breve;
- **1/5 del 30% (6% \*)** se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento - c.d. ravvedimento lungo.

**(\*) le nuove frazioni determinate dall'art. 16 comma 5 del D.L. 29/11/2008 n. 185 (che ha modificato l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, e tutte le ulteriori modifiche intervenute) non si applicano automaticamente all'art. 6 del D.M. n. 54/2005, giusta interpretazione data dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare prot. n. 62417 del 30/12/2008 confermata con successiva nota n. 172574 del 22/10/2013.**

**IMPORTANTE:** è bene evidenziare che nel caso di omesso versamento il termine da cui far partire il ravvedimento operoso è sempre il termine ordinario di versamento (rif. circolare MAP n. 3587/C del 20/06/2005 e nota circolare MISE n. 172574 del 22/10/2013 – per i termini di versamento si vedano le indicazioni nei paragrafi TERMINI DI VERSAMENTO e SANZIONI).

Da tale termine dovranno essere altresì quantificati gli interessi da versare – al tasso legale con maturazione giornaliera – da calcolare sino alla data del pagamento.

Per l'anno 2014 questo termine è:

- **per i soggetti REA e le imprese già iscritte al 1 gennaio dell'anno di riferimento, il 16 giugno 2014** salvo il caso di quei soggetti che hanno usufruito per il 2014 della proroga del termine di versamento stabilita dal DPCM 13.06.2014, soggetti a studi di settore, il cui termine ordinario di versamento è **7/07/2014** oppure per quelle società di capitali con esercizio solare con valida approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – vedi sempre paragrafo TERMINI DI VERSAMENTO - che avevano quale termine ordinario di versamento il 16/07/2014;
- **nel caso di soggetti o imprese e/o unità locali e sedi secondarie di nuova iscrizione** il termine ordinario è quello dei 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione, e di conseguenza il termine per il ravvedimento breve o lungo è di 30+30 o 30+365 gg dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

## ATTENZIONE:

**Solo nel caso si debba procedere alla regolarizzazione con il ravvedimento operoso di un versamento parziale già eseguito entro il termine di versamento con l'interesse corrispettivo (c.d. termine lungo) è possibile spostare il termine per il ravvedimento di 30 gg aggiungendo al diritto ancora da versare lo 0,40% di interesse corrispettivo.**

Si procederà pertanto al seguente calcolo:

**Diritto da ravvedere:** si aggiunge al diritto complessivamente dovuto lo 0,40% di interesse corrispettivo sottraendo poi il diritto già versato parzialmente nel termine lungo, sulla differenza si calcola il ravvedimento;

**Interessi:** gli interessi in questo caso si calcolano a partire dal termine lungo di scadenza fino alla data del pagamento, al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera

**Sanzione:** 3,75% ravvedimento breve, 6% ravvedimento lungo (il termine da cui far partire il ravvedimento **solo** in questo caso slitta di 30 giorni in virtù della scelta, già operata con il primo parziale versamento, di utilizzare il termine "lungo" di versamento).

**E' sempre bene comunque contattare preventivamente l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.**

Due sono le **condizioni** da soddisfare per poter effettuare il ravvedimento :

1. **che al contribuente non sia già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all'annualità che si intende ravvedere** con una delle modalità previste dal regolamento in materia;
2. **che venga eseguito contestualmente** il pagamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta (rif. art. 6 comma 3 e 4 del D.M. n. 54/2005). Per "versamento contestuale" si intende che il pagamento di tutti gli importi dovuti, per tributo, interessi e sanzioni venga effettuato comunque entro il termine per il ravvedimento lungo (tale direttiva è stata impartita dal MISE con nota circolare n. 172574 del 22/10/2013 modificando le precedenti istruzioni emanate con la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005).

Si mette a disposizione un [foglio di calcolo](#) da utilizzare per velocizzare il calcolo degli importi dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24 si rinvia al paragrafo successivo). Si precisa che per data di scadenza deve essere sempre indicata l'esatta data di scadenza del versamento (termine ordinario di versamento nel caso di versamento totalmente o parzialmente omesso nel termine ordinario di pagamento, termine lungo nel caso di versamento parzialmente omesso eseguito nel termine di versamento con lo 0,40% di interesse corrispettivo).

**Si declina ogni responsabilità circa l'indicazione di importi e termini di scadenza non corretti, e/o non verificati con l'ufficio diritto annuale.**

## COME SI VERSA

Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello **F24**, indicando nella **Sez. IMU e TRIBUTI LOCALI**:

- **codice ente** la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. "TA" per Taranto);
- **codice tributo** i seguenti codici :

1. "3850" l'importo del diritto annuale dovuto;

2. **"3851"** gli interessi moratori al tasso legale di interesse (**vedi prospetto degli interessi legali \***) con maturazione dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;
3. **"3852"** la sanzione pari al **3,75%** (**Ravvedimento breve**) o al **6%**, (**Ravvedimento lungo**) dell'importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).

**IMPORTANTE:** non è ammesso utilizzare i codici 3851 e 3852 in compensazione giusta espressa indicazione della **risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate n. **115/E del 23.05.2003** (che ha istituito i suddetti codici);

- **anno di riferimento** per tutti e tre i codici tributo l'anno da indicare è l'anno di imposta cui si riferisce la violazione (per esempio omesso versamento **2014** anno riferimento 2014 per tutti e tre i codici) e **non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione**.

(\*) **PROSPETTO INTERESSI LEGALI** (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>Interesse legale</i>	<i>disposizione normativa</i>
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,0%	D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012	31.12.2013	2,5%	D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014		1,0%	D. M.12 dicembre 2013.

## **BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE**

Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 24 comma 35 della legge 449/97 blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento.

Nel caso di blocco della certificazione è consigliabile contattare direttamente l'ufficio per verificare l'importo dovuto dall'impresa e gli importi dell'eventuale ravvedimento, se ancora possibile,

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **Decreti annuali**

- Diritto annuale 2001 Decreto interministeriale 23.04.2001 (G.U. n. 126 del 01.06.2001);
- Diritto annuale 2001 D.M. 18/07/2001 (G.U. n. 210 del 10.09.2001) differimento termini di versamento;
- Diritto annuale 2002 Decreto interministeriale 17.05.2002 ( G.U. n. 149 del 27.06.2002);
- Diritto annuale 2003 Decreto interministeriale 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003);
- Diritto annuale 2003 art. 5 ter Legge 1/08/2003 n. 212 conversione del D.L. 24.06.2003, n. 143 differimento termine di versamento del diritto annuale;
- Diritto annuale 2004 Decreto interministeriale 5.03.2004 n. 341 (G.U. n. 75 del 30.03.2004);
- Diritto annuale 2005 Decreto interministeriale 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005);
- Diritto annuale 2006 Decreto interministeriale 28.03.2006 ( G.U. n. 106 del 9.05.2006);
- Diritto annuale 2007 Decreto interministeriale 23.03.2007 (G.U. n. 122 del 28.05.2007);
- Diritto annuale 2008 Decreto interministeriale 01.02.2008 (G.U. n. 54 del 4.03.2008);
- Diritto annuale 2009 Decreto interministeriale 30.04.2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009);
- Diritto annuale 2010 Decreto interministeriale 22.12.2009( G.U. n. 24 del 30.01.2010)
- Diritto annuale 2011 Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 03.06.2011) ([LINK documento pdf](#))

### **Disposizioni normative, regolamentari e circolari ministeriali**

- [art. 18 Legge n. 580/1993](#) e successive modifiche e integrazioni;
- [Decreto interministeriale 11/05/2001 n. 359](#) (G.U. n. 229 del 2.10.2001) Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- [Decreto interministeriale 27.01.2005, n. 54](#) (G.U. n. 90 del 19.04.2005) Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;
- [Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005](#) (documento .pdf );
- [Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009](#) (documento pdf );
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013](#) (documento pdf)
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Taranto (adottato con [delibera n. 26 del 19.12.2005 dal Consiglio camerale, modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006](#) e con delibera n. 19 del 18.12.2013 ) (link).

## Informazioni e contatti

### Camera di commercio – Taranto Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO

tel. 099 778 3150 - 099 778 3129 Fax diretto 099 778 3042

e- mail : [dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it)

sito: [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it)

orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11,00

## APPENDICE

### DIRITTO ANNUALE 2013

Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) confermato con nota MISE n. **0261118 del 21.12.2012**

#### MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Soggetti già iscritti al 1.01.2013	Impresa	Unità locale (1) l'importo deve essere arrotondato ad unità di euro con modalità nota MSE n. 19230/2009
Imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b>	€ 88,00	€ 17,60 (1)
Imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b>	€ 200,00	€ 40,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		€ 110,00
Soggetti iscritti <b>solo al R.E.A.</b> (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)	€ 30,00	—
Imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u>	€ 200,00	€ 40,00
Imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u>	€ 100,00	€ 20,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 96/2001	€ 200,00	€ 40,00

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

#### PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al *fatturato dell'esercizio 2012* (per l'individuazione del dato

del fatturato si veda il capitolo relativo) la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato rimaste anch'esse invariate:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali o sedi secondarie, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di **€ 200,00**.

**Per le modalità di calcolo ed arrotondamento si rinvia sempre alla nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009, disponibile integralmente sul sito.**

### **NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2013)**

Per le imprese e/o le unità locali di nuova iscrizione il termine di pagamento resta quello già disposto dal decreto interministeriale 21.04.2011 e cioè contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione o di annotazione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Questi gli importi riconfermati:

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 18,00 (1)</b>
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		<b>€ 110,00</b>
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)	<b>€ 30,00</b>	<b>--</b>
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u> /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 20,00</b>

Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00
---	----------	---------

**1)** importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa già arrotondato ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009. L'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a **euro 17,60000** (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere in realtà moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico);

**(2)** come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

## DIRITTO ANNUALE 2012

Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) confermato con nota MISE n. <b>0255658 del 27.12.2011</b>
--

### Misure fisse e misure transitorie

Soggetti già iscritti al 1.01.2012	Impresa	Unità locale
Imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b>	€ 88,00	€ 17,60 (1)
Imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b>	€ 200,00	€ 40,00
Imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u>	€ 200,00	€ 40,00
Imprese con ragione di <u>società semplice agricola</u> (2)	€ 100,00	€ 20,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 96/2001	€ 200,00	€ 40,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ogni unità locale)	€ 110,00	
Soggetti iscritti <b>solo al R.E.A.</b> (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) escluse eventuali unità locali	€ 30,00	

**(1)** importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

**(2)** come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

### Fasce di fatturato ed aliquote

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al *fatturato dell'esercizio 2011* (per l'individuazione del dato

del fatturato si veda il capitolo relativo alla sezione ordinaria della Guida diritto annuale 2011) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da euro a euro		Aliquote
	0,00 100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre	100.000,00 250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre	250.000,00 500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre	500.000,00 1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre	1.000.000,00 10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre	10.000.000,00 35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre	35.000.000,00 50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre	50.000.000,00	<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di **€ 200,00 (per ogni unità locale)**. **Criteria di calcolo ed arrotondamento stabiliti con nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009.**

### Nuove imprese iscritte nel corso del 2012

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 18,00 (1)</b>
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		<b>€ 110,00</b>
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)	<b>€ 30,00</b>	--
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u> /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 20,00</b>
Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>

**SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte al 31.12.2010) E IMPORTI PREDEFINITI :**

<b>Diritto annuale 2011 imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e soggetti iscritti solo al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.)</b>	<b>Importi impresa</b>	<b>Importi unità locale</b> (pari al 20% dell'importo dovuto per la sede con arrotondamento finale ad unità di € in base a nota MSE n. 19230/2009)
Imprese individuali iscritte o annotate nella <b>sezione speciale</b>	<b>88,00</b>	<b>17,60 (1)</b>
Imprese individuali iscritte nella <b>sezione ordinaria</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
Società semplici <b>agricole</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 D. Lgs n. 96/2001)	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale) art. 9, comma 2 lettera b) D.P.R. n. 581/95 e s.m.i. ( <b>per ogni unità locale</b> )		<b>110,00</b>
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti non societari, ecc, ecc)		<b>30,00</b>

**SEZIONE ORDINARIA (imprese già iscritte al 31.12.2010):**

**A partire dall'anno 2011** per le sole **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle imprese è stato stabilito un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato :

**€ 200,00 per la sede € 40,00 per ciascuna unità locale.**

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (ancorché annotate anche in una delle altre sezioni speciali del Registro delle imprese) determinano il diritto base della **sede legale** sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di **fatturato 2010 come dichiarato sul modello IRAP 2011 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del C.C.** (diritto dovuto per il primo scaglione – misura fissa – più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto in euro 40.000) mantenendo i cinque decimali.

<b>Scaglioni di fatturato</b>		<b>Aliquote</b>
<b>da euro</b>	<b>a euro</b>	
0,00	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>

oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2011		20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ai cinque decimali) fino a massimo <b>€ 200,00 per ogni unità locale</b>

### IMPRESE E SOGGETTI R.E.A. ISCRITTI NEL CORSO DEL 2011

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	€ 88,00	€ 18,00 (1)
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	€ 200,00	€ 40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni	€ 200,00	€ 40,00
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		€ 40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		€ 110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€ 110,00
Nuovi soggetti iscritti al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)	€ 30,00	--
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 100,00	€ 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00

(1) **importo arrotondato** pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa con arrotondamento ad unità di euro secondo la regola generale;

(2) la ragione di **società semplice agricola** si acquisisce con l'inizio dell'attività agricola che comporta l'attribuzione della sezione agricola, in aggiunta alla sezione delle società semplici.

### DIRITTO ANNUALE ANNO 2010

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 22.12.2009 (G.U. n. 24 del 30.01.2010)**

#### SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte e di nuova iscrizione 2010)

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	88,00	17,60 (*)

Società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>28,80 (*)</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00 (*)</b>

(\*) Il Ministero dello Sviluppo economico con **nota circolare n. 19230 del 03.03.2009** ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede. L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

### SEZIONE ORDINARIA (imprese e unità locali già iscritte al 01.01.2010)

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo <u>imprese individuali</u> (imprenditori commerciali), <u>società cooperative</u> , <u>consorzi con attività esterna</u> , <u>società di mutuo soccorso</u> , <u>società di persone</u> (S.N.C. e S.A.S.), <u>società di capitali</u> (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.), <u>Enti economici pubblici e privati</u> , <u>Aziende speciali</u> , <u>GEIE</u> , ecc.		
Il diritto è determinato per la sede legale applicando al <b>fatturato</b> dell'esercizio 2009 quadro/i IRAP compilati, o in mancanza, nel caso di imprese che non abbiano presentato dichiarazioni, il fatturato ed il relativo diritto viene quantificato sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.		
<b>Scaglioni di fatturato da euro</b>	<b>a euro</b>	<b>Aliquote</b>
0,00	100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2010		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ai cinque decimali) fino a massimo <b>€200,00 per ogni unità locale</b>
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>

### SEZIONE ORDINARIA (imprese di nuova iscrizione 2010)

<b>Nature giuridiche</b>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2010</b>
Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		<b>€ 110,00</b>

## DIRITTO ANNUALE ANNO 2009

### IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 30.04.2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009)

#### SEZIONE SPECIALE *(imprese già iscritte e di nuova iscrizione 2009)*

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>28,80 (*)</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00 (*)</b>

(\*) Il Ministero dello Sviluppo economico con **nota circolare n. 19230 del 03.03.2009** ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede. L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

#### SEZIONE ORDINARIA *(imprese già iscritte)*

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo imprese individuali (imprenditori commerciali), società cooperative, consorzi con attività esterna, società di mutuo soccorso, società di persone (S.N.C. e S.A.S.), - società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.), Enti economici pubblici e privati, Aziende speciali, GEIE, ecc.

Il diritto è determinato per la sede legale applicando al **fatturato** dell'esercizio 2008, come ricavato dai quadri IRAP 2009 individuati con nota n. 19230 del 3.03.2009 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 31.12.2008		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ai cinque decimali) fino a massimo € <b>200,00 per ogni unità locale</b>
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>

**SEZIONE ORDINARIA (imprese di nuova iscrizione 2009)**

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2009
Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		<b>€ 110,00</b>

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2008**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 1.02.2008 (G.U. n. 54 del 04.03.2008 entrata in vigore 5.03.2008)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2007**

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza più alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo imprese individuali, società cooperative, consorzi, società di persone (S.N.C. e S.A.S.), - società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.).

Il diritto è determinato per la sede legale applicando al **fatturato** dell'esercizio 2007 UNICO 2008 quadro IRAP colonna valori contabili le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

Scaglioni di fatturato da euro		Aliquote	Unità locale
a euro			
0,00	100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)	<b>€ 40 (*)</b>
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>	<b>(*)</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>	<b>(*)</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>	<b>(*)</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>	<b>(*)</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>	<b>(*)</b>

oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%	(*)
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)	
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 31.12.2007		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ad unità di euro) fino a massimo € 200,00 per ogni unità locale	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		€ 110,00	

### **IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2008**

Il versamento dovrà avvenire allo sportello camerale (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg (dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione) con modello F24. Successivamente potrà ancora essere regolarizzato con l'utilizzo della procedura del ravvedimento operoso da effettuarsi entro un anno dalla violazione.

#### SEZIONE SPECIALE

<i>Nature giuridiche</i>	<i>Sede</i>	<i>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008</i>
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

#### SEZIONE ORDINARIA

<i>Nature giuridiche</i>	<i>Sede</i>	<i>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008</i>
<b>Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	<b>€ 110,00</b>	

### **IMPRESE E/O UNITA' LOCALI ISCRITTE DAL 01/01/2008 AL 04/03/2008**

IL D.M. 01.02.2008 pubblicato in G.U. n. 54 del 04.03.2008 è entrato in vigore il 05.03.2008, mentre alle imprese e/o unità locali che si sono iscritte prima dell'entrata in vigore del decreto sono stati provvisoriamente applicati gli importi stabiliti dal D.M. 23.03.2007 (fissazione importi diritto annuale 2007).

Con **circolare n. 3617/C del 5.03.2008** il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le suddette imprese e unità locali **sono tenute a compensare o a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine di versamento ordinario del diritto annuale (16.06.2008).**

Anche a queste imprese è stata inviata dalle Camere di commercio, diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, la nota informativa per indicare le modalità di conguaglio e di compensazione.

Si riporta uno specchio riepilogativo delle differenze per le varie tipologie di imprese e unità locali:

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Importi anno 2007 (provvisoriamente applicati)		Importi anno 2008		Differenze da integrare o compensare	
	Impresa	Unità locale	Impresa	Unità locale	Impresa	Unità locale
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00	88,00	18,00	8,00	2,00
Società semplici <b>non agricole</b> (**)	144,00	29,00	144,00	29,00	0	0
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00	170,00	34,00	0	0

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Importi anno 2007 (provvisoriamente applicati)		Importi anno 2008		Differenze da integrare o compensare	
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
SNC – SAS	170,00	34,00	200,00	40,00	30,00	6,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00	200,00	40,00	-173,00	-35,00
Consorzi	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
Cooperative	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
GEIE, Enti pubblici economici	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00		110,00		0	

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2007**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.03.2007  
(G.U. n. 122 del 28.05.2007)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2006**

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2006. Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2006 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede).

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>

società cooperative e consorzi		<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
società di persone: SNC, SAS		<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato (1) dell'esercizio 2006 UNICO 2007 quadro IRAP colonna valori contabili le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2006 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	Fino a		
0,00	516.456,00	<b>373,00 €</b> (misura fissa)	<b>€ 75 (*)</b>
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	<b>0,0070%</b>	<b>(*)</b>
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	<b>0,0015%</b>	<b>(*)</b>
Oltre 51.645.689,00		<b>0,0005%</b> <b>sino max € 77.500,00</b>	<b>(*)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2006		<b>(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ad unità di euro) fino a massimo € 120,00 per ogni unità locale</b>	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>110,00</b>	

### IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2007

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg (dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione) con modello F24 .

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

#### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
SNC – SAS	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
Consorti	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Cooperative	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
GEIE	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Enti pubblici economici	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	<b>110,00</b>	

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2006**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 28.03.2006 (G.U. n. 106 del 9.05.2006)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2005**

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2005, Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2005 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede)

Nature giuridiche	Sede	Unità locale	
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>	
società cooperative e consorzi	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>	
società di persone: SNC, SAS	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>	
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2005 UNICO 2006 quadro IRAP colonna valori contabili (per la gran parte delle società riquadri IQ1 e IQ5) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2005 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	<b>Fino a</b>		
0,00	516.456,00	<b>373,00 €</b> (misura fissa)	<b>€ 75 (*)</b>
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	<b>0,0070%</b>	<b>(*)</b>
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	<b>0,0015%</b>	<b>(*)</b>
Oltre 51.645.689,00		<b>0,0005%</b> <b>sino max € 77.500,00</b>	<b>(*)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2005		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotond. ad unità di euro) fino a massimo <b>€ 120,00</b>	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>110,00</b>	

**IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2006**

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg - dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione - con modello F24.

SEZIONE SPECIALE

<b>Nature giuridiche</b>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006</b>
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

<b>Nature giuridiche</b>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006</b>
<b>Imprese individuali in sezione ordinaria</b>	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
SNC – SAS	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
Consorzi	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Cooperative	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
GEIE	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Enti pubblici economici	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		<b>110,00</b>

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2005**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2004**

SEZIONE SPECIALE

<b>Nature giuridiche</b>	<b>Sede</b>	<b>Unità locale</b>
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2004. Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2004 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede).

<b>Nature giuridiche</b>	<b>Sede</b>	<b>Unità locale</b>
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
società cooperative e consorzi	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
società di persone: SNC, SAS	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 UNICO 2005 quadro IRAP colonna valori contabili (per la gran parte delle società riquadri IQ1 e IQ5) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2004 – base calcolo la sede -

Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	<b>Fino a</b>		
0,00	516.456,00	<b>373,00 €</b> (misura fissa)	<b>€ 75 (*)</b>
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	<b>0,0070%</b>	<b>(*)</b>
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	<b>0,0015%</b>	<b>(*)</b>
Oltre 51.645.689,00		<b>0,0005%</b> <b>sino max € 77.500,00</b>	<b>(*)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2005		<b>(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotond. ad unità di euro) fino a massimo € 120,00</b>	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>110,00</b>	

#### IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2005

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg - dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione - con modello F24.

#### SEZIONE SPECIALE

<i>Nature giuridiche</i>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005</b>
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

#### SEZIONE ORDINARIA

<b>Nature giuridiche</b>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005</b>
<b>Imprese individuali in sezione ordinaria</b>	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
SNC – SAS	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
Consorti	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Cooperative	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
GEIE	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Enti pubblici economici	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	<b>110,00</b>	

### **IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2004**

<b>IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 5/03/2004 n. 341 (G.U. n. 75/30.03.2004)</b>
---

## IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2003

### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

### SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2003 –base calcolo la sede - aumentato del 6%)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
società cooperative e consorzi		<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici		<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
società di persone: SNC, SAS		<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2003 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2003			
Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	<b>373,00 €</b> (misura fissa)	<b>€ 75 (*)</b>
516.456,91	2.582.284,50	<b>0,0070%</b>	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	<b>0,0015%</b>	(*)
51.645.689,92	e oltre	<b>0,0005%</b> <b>sino max € 77.500,00</b>	(*)
unità locali e sedi secondarie		(*) <b>20%</b> del diritto dovuto dalla sede fino a massimo <b>€ 120,00</b>	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>110,00</b>	

## IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2004

### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 D.lgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
SNC – SAS	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
Consorzi	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Cooperative	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
GEIE	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Enti pubblici economici	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	<b>110,00</b>	

### **IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2003**

**IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003)**

### IMPRESSE ISCRITTE AL 31/12/2002

#### **SEZIONE SPECIALE**

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00 (*)</b>
Società semplici <b>non</b> agricole	<b>144,00</b>	<b>29,00 (*)</b>
Unità locali (escluse le nuove unità locali iscritte nel corso del 2003, che versano all'atto dell'iscrizione)	(*) 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di €) sino a un massimo di <b>€ 120,00</b>	

#### **SEZIONE ORDINARIA**

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2002 – base di calcolo la sede - aumentato del 6%)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
società cooperative e consorzi		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
società di persone: SNC, SAS		<b>160,00</b>	<b>32,00</b>
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2002 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2002			
Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	<b>€ 373,00</b> (misura fissa)	<b>€ 75,00 (*)</b>
516.456,91	2.582.284,50	<b>0,0070%</b>	<b>(*)</b>
2.582.284,51	51.645.689,91	<b>0,0015%</b>	<b>(*)</b>
51.645.689,92	e oltre	<b>0,0005%</b> <b>max 77.500,00 €</b>	<b>(*)</b>

unità locali e sedi secondarie	(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo € 120,00 (arrotondamento all'unità di euro)
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero	110,00 €

## IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2003

### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	80,00	16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00

### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003
Imprese individuali in sezione ordinaria	88,00	18,00
SNC – SAS	160,00	32,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	88,00	18,00
Cooperative	88,00	18,00
GEIE	88,00	18,00
Enti pubblici economici	88,00	18,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		110,00

## IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2002

<b>IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 17.05.2002 ( G.U. n. 149 del 27.06.2002)</b>
---

### IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2001

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale	80,00	16,00
Società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non</b> agricole	144,00	29,00
(*)Unità locali 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di euro)		

#### SEZIONE ORDINARIA

(Importo calcolato in base al fatturato che però non deve superare l'importo dell'anno 2001 aumentato del 6%)

Nature giuridiche				Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria				83,00	17,00
società cooperative e consorzi				83,00	17,00
società di persone				151,00	30,00
GEIE, Enti pubblici economici				83,00	
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2001					
Scaglioni di fatturato				Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro	da lire	a lire		
0,00	516.456,90	0	1.000.000.000	€ 373,00 (misura fissa)	€ 75,00
516.456,91	2.582.284,50	1.000.000.001	5.000.000.000	0,0070%	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	5.000.000.001	100.000.000.000	0,0015%	(*)
51.645.689,92	e oltre	100.000.000.001	e oltre	0,0005% max 77.500,00 €	(*)
unità locali e sedi secondarie			(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di € 103,00 (con arrotondamento all'unità di euro)		
unità locali con sede principale all'estero			€ 110,00		

## IMPRESE DI NUOVA SCRIZIONE anno 2002

### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	80,00	16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00

### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese ind. non iscritte come piccoli imprenditori	80,00	16,00
SNC – SAS	151,00	30,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	80,00	16,00
Cooperative	80,00	16,00
GEIE	80,00	80,00
Enti pubblici economici	80,00	16,00
Unità locale con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria)	110,00	

## IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2001

**IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.04.2001 (G.U. n. 126/ 01.06.2001)**

**IMPRESSE ISCRITTE AL 31.12.2000**

**SEZIONE SPECIALE**

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori	£. 152.000/ <b>€ 79,00</b>	£. 31.000/ <b>€ 16,00</b>
Imprese individuali agricole ed artigiane	£. 152.000/ <b>€ 79,00</b>	£. 31.000/ <b>€ 16,00</b>
Società semplici agricole	£. 152.000/ <b>€ 79,00</b>	£. 31.000/ <b>€ 16,00</b>
Società semplici <b>non</b> agricole	£. 276.000 / <b>€ 143,00</b>	£. 56.000/ <b>€ 29,00</b>
Unità locale	20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento alle 1000 superiori)	

**SEZIONE ORDINARIA**

(Importo calcolato in base al fatturato che non deve superare l'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6% e non può essere inferiore all'importo dovuto per l'anno 2000)

Scaglioni di fatturato da £.	a £.	Aliquote
0	1.000.000.000	£. 742.000 (misura fissa)
1.000.000.001	5.000.000.000	0,040%
5.000.000.001	20.000.000.000	0,035%
20.000.000.001	50.000.000.000	0,025%
50.000.000.001	100.000.000.000	0,015%
100.000.000.001	200.000.000.000	0,010%
200.000.000.001	500.000.000.000	0,005%
500.000.000.001		0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000

Applicando il tetto del 6% questi sono gli importi predeterminati:

Imprese individuali sez. ordinaria	£. 152.000/ <b>€ 79,00</b>	£. 31.000/ <b>€ 16,00</b>
società cooperative e consorzi	£. 152.000/ <b>€ 79,00</b>	£. 31.000/ <b>€ 16,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici	£. 152.000/ <b>€ 79,00</b>	£. 31.000/ <b>€ 16,00</b>
società di persone	£. 276.000 / <b>€ 143,00</b>	£. 56.000/ <b>€ 29,00</b>
società di capitale con capitale sociale deliberato		
• sino a £. 200.000.000	da £.742.000/ <b>€ 383,00</b> a £. 787.000/ <b>€ 406,00</b>	da £ 149.000/ <b>€ 77,00</b> a £ 158.000/ <b>€ 82,00</b>
• da £.200.000.001 a 1 miliardo	da £ 989.000/ <b>€ 511,00</b> a £ 1.048.000/ <b>€ 541,00</b>	da £ 198.000/ <b>€ 102,00</b> a £ 200.000/ <b>€ 103,00</b>
• da £.1.000.000.001 a 10 miliardi	da £.1.236.000/ <b>€ 63,008</b> a £.1.310.000/ <b>€ 677,00</b>	£ 200.000/ <b>€ 103,00</b>
• per ogni 10 miliardi o frazione di 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di	da importo dell'anno precedente allo stesso importo maggiorato del 6%	£ 200.000/ <b>€ 103,00</b>

10.000 miliardi		
unità locali e sedi secondarie	20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di £ 200.000/ € <b>103,00</b> (con arrotondamento alle £ 1.000 superiori)	
unità locali con sede principale all'estero	£.212.000/€ <b>109,00</b>	

## IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2001

### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Imprese individuali agricole ed artigiane	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Società semplici non agricole	£. 276.000 / € <b>143,00</b>	£. 56.000/ € <b>29,00</b>

### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte sez. ordinaria	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000 / € <b>16,00</b>
SNC – SAS	£. 276.000 / € <b>143,00</b>	£. 56.000 / € <b>29,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	£. 742.000 / € <b>383,00</b>	£. 149.000/ € <b>77,00</b>
Consorzi	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Cooperative	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000 / € <b>16,00</b>
GEIE	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Enti pubblici economici	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Unità locale con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria)	£. 212.000/ € <b>109,00</b>	